

Cornedo Vicentino (Vi)

Oggetto: obbligo da indicare nel bonifico per le detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

La normativa sulle agevolazioni per quanto in oggetto prevede che, ai fini dell'agevolazione, il bonifico debba contenere:

- **la causale del versamento (NR. E DATA DEL NS. IMPEGNO)**
- **il codice fiscale del beneficiario della detrazione (VS. CODICE FISCALE)**
- **il numero di partita iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (NS. P.I. 01965150244)**

Non è quindi specificato che debba contenere il nr della fattura, com'è invece espressamente indicato dalla normativa per i bonifici relativi ad altre agevolazioni, come ad esempio per il risparmio energetico. Pertanto per effettuare il bonifico potete fare rif. al nr. del Ns. Impegno. Qui di seguito Vi riportiamo estratto della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28 del 25-07-2022 che a pagina 20 scrive quanto sopra riassunto.

Cordiali saluti.

CIRCOLARE N. 28/E



Roma, 25 luglio 2022

OGGETTO: Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2021 - Parte seconda

ne diventa erede. Anche in tal caso, indipendentemente dalla circostanza che l'unità immobiliare fosse già presente nel suo patrimonio, l'erede può continuare a fruire delle rate residue della detrazione spettante al *de cuius*, avendo un vincolo giuridico con l'immobile che gli consente di beneficiare dell'agevolazione (in quanto ne è proprietario), di cui deve avere la detenzione materiale e diretta.

Adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell'agevolazione

Per usufruire della detrazione, il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti previsti ed essere in possesso della relativa documentazione.

Pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale

Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate mediante l'apposito bonifico dedicato dal quale risulti:

- **la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione.** Nel caso in cui, per mero errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti (*Circolare 21.05.2014 n. 11/E risposta 4.5*);
- **il codice fiscale del beneficiario della detrazione** (che può essere anche diverso dall'ordinante il bonifico);
- **il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.**

Il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido (*Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.11*), così come è ugualmente valido il bonifico effettuato *on-line* (*Risoluzione 07.08.2008 n. 353/E*).

La detrazione è ammessa anche se l'onere è sostenuto mediante un bonifico tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento, operatore diverso dalle banche, autorizzato - in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ed al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) - a prestare servizi di pagamento, tra i quali l'esecuzione di bonifici. Il riconoscimento delle detrazioni fiscali richiede, inoltre, l'adesione dell'istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l'utilizzo della procedura TRIF, funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell'applicazione della ritenuta, che alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti (*Risoluzione 20.01.2017 n. 9/E*).